

Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'impresa:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri *pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale*,²

TABELLA 1

| Anni senza sinistri | Classe di merito |
|---------------------|------------------|
| 5 | 9 |
| 4 | 10 |
| 3 | 11 |
| 2 | 12 |
| 1 | 13 |
| 0 | 14 |

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressiva riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri *pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale*³, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

¹ Allegato modificato ed integrato dal Provvedimento ISVAP dell'8 febbraio 2008 n. 2590. Le modifiche o integrazioni sono riportate in *corsivo*.

² Espressione modificata dal Provvedimento ISVAP dell'8 febbraio 2008 n. 2590. La versione precedente prevedeva "di alcun tipo (*pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose*)".

³ Espressione modificata dal Provvedimento ISVAP dell'8 febbraio 2008 n. 2590. La versione precedente prevedeva "*pagati o riservati con danni a persone*".

2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralità degli ultimi cinque anni).

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute ad adottare un "doppio binario" (classi interne e classi CU) in modo che nell'attestazione sullo stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la libertà di scelta del consumatore risulti compromessa dall'assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

TABELLA 2
Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

| Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- a. Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- b. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.
- c. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella 1.
- d. La disposizione di cui alla lettera a. non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- e. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
- f. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
- g. In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.
- h. Qualora sia stata trasferita *su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto*⁴ la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulta invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- i. *Nel caso del proprietario di un veicolo*⁵ che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:
 - vendita,
 - demolizione,

⁴ Espressione modificata dal Provvedimento ISVAP dell'8 febbraio 2008 n. 2590. La versione precedente recava "su un veicolo di nuova acquisizione".

⁵ Espressione modificata dal Provvedimento ISVAP dell'8 febbraio 2008 n. 2590. La versione precedente recava "Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario".

- furto di cui sia esibita denuncia,
- certificazione di cessazione della circolazione,
- definitiva esportazione all'estero,
- consegna in conto vendita

le imprese sono tenute a assegnare al veicolo⁶ la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori e sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

- j. Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nel punto 1 del presente allegato, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del presente Regolamento.

⁶ L'espressione "*di nuova proprietà*" è stata eliminata dal Provvedimento ISVAP dell'8 febbraio 2008 n. 2590.